CAMERA DEI DEPUTATI N. 1274-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **BISANTIS**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 29 maggio 1959

—

Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali

Presentata alla Presidenza il 13 giugno 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge n. 1274 l'onorevole Iozzelli tende a far inserire nella legge 8 marzo 1951, n. 122, una norma aggiuntiva che prevede e disciplina la revoca dei presidenti e degli assessori delle Amministrazioni provinciali, per deliberazione motivata del Consiglio provinciale determinata da ragioni di sfiducia. La revoca dell'ufficio, con le cautele e le garanzie di un uso ponderato, a volte è necessaria per rimuovere situazioni le quali discreditando gli stessi organi elettivi, pregiudicano seriamente le Amministrazioni. La Commissione, pur pronunciandosi favorevole in via di massima e di principio, ha rilevato che non è conveniente includere la norma come modifica aggiuntiva alla legge n. 122 che concerne la elezione dei Consigli provinciali; perché una eventuale sistemazione adeguata troverebbe posto in una revisione della legge comunale e provinciale del 1915.

Pertanto si è manifestato il parere nel senso che l'esame della questione vada rimesso nella sede opportuna di riforma della legge comunale e provinciale: e che allo stato il parere in ordine alla proposta n. 1274 sia da ritenersi contrario.

BISANTIS, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto, dopo l'articolo 6, il seguente articolo:

ART. 6-*bis*. — « I presidenti e gli assessori delle Amministrazioni provinciali possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio provinciale.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del presidente, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto dal prefetto o da un terzo dei consiglieri assegnati alla provincia.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia.

Quando dopo due votazioni con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra non si sia raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza da tenersi dopo otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia, è in facoltà del Prefetto di revocare il presidente e gli assessori ».